



AVAL - CDV CENTRO VELA ALTO LARIO A.S.D.

STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE:

Con l'obiettivo di sviluppare e potenziare sinergicamente e senza soluzione di continuità le attività sinora svolte singolarmente dalle preesistenti Associazione Velica Alto Lario (AVAL) e Centro Diffusione Vela (CDV), è costituita una associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "AVAL - CDV CENTRO VELA ALTO LARIO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Gravedona ed Uniti (CO), Viale Scuri n. 2, libera associazione di praticanti ed appassionati dello sport della vela e degli sports nautici.

Art.2) SCOPO:

1) L'Associazione ha per scopo la propaganda, promozione, diffusione, e pratica dello sport della vela e degli sports nautici, organizzando ogni possibile attività necessaria al perseguimento del fine primario della diffusione della vela, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della vela, ma anche quello di organizzare unicamente ogni altra attività sportiva e ricreativa direttamente rivolta al tempo libero dei Soci e dei tesserati delle Federazioni Nazionali ed Internazionali degli sport nautici nonché di riservare ai soci spazi di ormeggio o rimessaggio al fine di supportare la loro attività sportiva. L'Associazione non ha fini di lucro e deve mantenersi rigorosamente fuori da ogni influenza politica, religiosa, e razziale.

2) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

3) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Vela e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Italiana Vela stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

4) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

5) L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee Federali.

Art.3) DURATA:

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere

sciolta solo con delibera dell'Assemblea

Straordinaria degli associati e quando sia compiuta

l'intera liquidazione del patrimonio sociale. La durata Gravedona dell'Associazione è distinta in anni sociali. L'anno sociale coincide con l'anno solare. Per ogni anno sociale vi è un esercizio finanziario distinto, il cui rendiconto economico deve essere annualmente redatto ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4) PATRIMONIO SOCIALE:

1) Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito - oltreché dai beni derivanti dalle devoluzioni dei patrimoni consegnati allo scioglimento delle preesistenti Associazioni AVAL e CDV - dai contributi dei Soci, da ogni altro contributo ricevuto, dalle eventuali eccedenze attive di ogni esercizio finanziario e dai beni acquistati con tali fondi. Finché dura l'Associazione, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale, né pretendere la quota in caso di recesso o di perdita della qualifica di Socio. La quota non è trasmissibile (salvo il caso di trasferimenti a causa di morte) e non è rivalutabile.

2) E' pure vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. L'Assemblea che delibera la cessazione dell'Associazione delibera anche le modalità di liquidazione del patrimonio sociale, e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, decide, essendo escluso qualsiasi rimborso ai Soci, a quale Associazione di analoga finalità o a quale fine di pubblica utilità vada obbligatoriamente devoluto l'eventuale avanzo patrimoniale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662.

Art. 5) SOCI:

I Soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

ORDINARI: sono Soci ordinari le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli Enti che abbiano fatto richiesta scritta al Consiglio Direttivo di divenire Socio ordinario, siano presentati da almeno due Soci ordinari e abbiano ottenuto il voto favorevole alla loro ammissione dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di Soci persone giuridiche o Enti il Consiglio Direttivo stabilisce all'atto dell'ammissione quali siano le quote associative del nuovo Socio e quali persone fisiche in sua rappresentanza possano frequentare l'Associazione e usufruire delle attrezzature sociali.

SOSTENITORI: assumono la qualifica di Socio sostenitore i Soci ordinari che per spirito di liberalità versano una quota sociale annua almeno doppia di quella stabilita dal Consiglio Direttivo per i Soci ordinari.

AGGREGATI: sono Soci aggregati il coniuge, gli accompagnatori abituali e i parenti di 1° grado dei Soci ordinari che abbiano presentato richiesta scritta di divenire Soci aggregati e abbiano ottenuto il voto favorevole alla loro ammissione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre creare altre categorie di Soci assimilabili ai Soci aggregati quanto ai diritti, salvo

eventuali limitazioni nell'uso delle attrezzature sociali in relazione alle loro particolari quote associative.

Infine il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Probiviri può attribuire la qualifica di **SOCIO ONORARIO** a persone fisiche maggiorenni, persone giuridiche o enti stabilendo le condizioni della loro associazione. Per l'ammissione o riammissione dei Soci di qualsiasi categoria è necessaria una maggioranza di voti favorevoli di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. La stessa maggioranza è necessaria per l'approvazione delle condizioni associative da stabilire all'atto dell'ammissione.

Art. 6) DOVERI E DIRITTI DEI SOCI:

DOVERI: Tutti i Soci accettano integralmente senza alcuna riserva il presente Statuto e il Regolamento allo Statuto, e si impegnano ad adeguare ad essi il proprio comportamento.

In particolare, tutti i Soci sono tenuti a pagare la quota associativa annua e le eventuali quote accessorie per uso di attrezzature sociali (posteggi, armadietti, ecc.) entro il termine stabilito dal Regolamento allo

Statuto, ad eccezione dei nuovi Soci che devono versarle all'atto dell'iscrizione.

IL MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI SUDDETTI COMPORTA LA SOSPENSIONE DI OGNI DIRITTO DI SOCIO FINO A QUANDO IL PAGAMENTO SARA' STATO EFFETTUATO.

NON PUO' COMUNQUE ESSERE ELETTO A CARICHE SOCIALI CHI NON ABBAI PAGATO LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA E LE QUOTE ACCESSORIE ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL REGOLAMENTO ALLO STATUTO.

DIRITTI: Tutti i Soci possono partecipare all'attività dell'Associazione, usufruire delle sue attrezzature, beneficiare delle sue iniziative, partecipare all'approvazione del rendiconto e dell'elezione del Consiglio Direttivo, e in genere partecipare alle Assemblee.

Solo i Soci maggiorenni possono esercitare il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci, purchè maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa, possono essere eletti alle cariche sociali.

La qualifica di Socio è strettamente personale e non è trasmissibile. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7) DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO:

La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:

- a) Dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre dell'anno sociale. Le dimissioni comunicate dopo tale termine s'intendono valide per l'anno successivo, e il Socio dimissionario resta vincolato ad ogni effetto per l'anno in corso.
- b) Decisione del Collegio dei Probiviri.

Le quote associative versate dal Socio decaduto non vengono restituite.

I Soci decaduti possono essere riammessi nella originaria categoria d'appartenenza se ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ne ottengono il voto favorevole alla riammissione.

Art. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea dei Soci.
- B) Il Consiglio Direttivo.
- C) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI:

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è convocata dal Presidente dell'Associazione nei seguenti casi:

- A)** Ogni volta che sia necessario in base al presente Statuto. In particolare l'Assemblea deve essere tenuta almeno una volta all'anno entro 4 mesi dal termine dell'anno sociale per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio finanziario e dell'attività dell'anno sociale trascorso, nonché del preventivo economico e del programma di attività dell'anno sociale in corso che dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo e per eleggere liberamente il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, se il loro mandato è scaduto.

B) Ogni volta che lo richiede il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri.

C) Ogni volta che almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto presenti una richiesta scritta e motivata di convocazione dell'Assemblea.

Tale richiesta deve essere inviata al Collegio dei Probiviri che entro 30 giorni dal ricevimento deve verificare se il numero dei richiedenti è sufficiente e se sono tutti nella pienezza dei loro diritti, e, se tali condizioni sussistono, trasmettere la richiesta al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Le sedute possono aver luogo in prima e seconda convocazione.

Le sedute ordinarie e straordinarie possono aver luogo nel corso della stessa riunione dell'Assemblea, purchè con ordine del giorno e svolgimento separato.

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera in merito alle modifiche dello Statuto, ai reclami avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri, alla revoca per giusta causa dei componenti del Collegio dei Probiviri, e allo scioglimento dell'Associazione e modalità della sua liquidazione.

Su qualsiasi altro argomento l'Assemblea delibera in seduta ordinaria.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita se vi sono le seguenti presenze:

Seduta Ordinaria: la maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

Seduta Straordinaria: almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti..

Art. 10) PROCEDURE DELL'ASSEMBLEA:

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta mediante affissione di avviso nella sede nautica dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati con diritto di voto a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e luogo, giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente, e in subordine dal Consigliere presente più anziano d'età.

L'Assemblea nomina tra i Soci con diritto di voto presenti un Segretario dell'Assemblea, il quale redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e di cui deve successivamente essere inviata copia a tutti i Soci, a cura del Segretario dell'Associazione.

Il voto può essere esercitato dai Soci presenti direttamente, e da quelli assenti per delega a un altro Socio con diritto di voto presente. Ogni Socio con diritto di voto presente non può ricevere più di **una sola delega**. Ogni Socio ha diritto ad un voto singolo, in conformità al disposto del 2° comma dell'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

1) Il Consiglio Direttivo è eletto tra i Soci dall'Assemblea dei Soci ed è composto da almeno nove Consiglieri, fino ad un massimo di quindici. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e direzione dell'Associazione per il perseguimento dello scopo sociale, nell'ambito del programma di attività approvato dall'Assemblea sei Soci.

2) In particolare compete al Consiglio Direttivo stabilire le norme secondo le quali si deve svolgere l'attività dell'Associazione, redigendo a tale scopo il Regolamento allo Statuto dell'Associazione in conformità al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci, e stabilisce annualmente le quote associative e quelle accessorie. Il Consiglio Direttivo potrà modificare il Regolamento ogni volta che lo ritenga opportuno, dandone tempestiva comunicazione ai Soci e la notifica relativa deve essere sottoposta all'Assemblea dei Soci.

3) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e il Tesoriere dell'Associazione. Inoltre assegna sia ai suoi componenti sia, se lo ritiene opportuno, ad altri Soci gli incarichi necessari per l'esecuzione delle sue delibere e lo svolgimento dell'attività sociale.

E' facoltà del Consiglio Direttivo revocare o modificare le nomine effettuate e gli incarichi assegnati.

Art. 12) RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

La convocazione è decisa dal Presidente dell'Associazione, ed effettuata per iscritto anche via fax tramite il Segretario almeno sette giorni prima della riunione, o almeno tre in caso d'urgenza, comunicando l'ordine del giorno della riunione. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, e deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza d'entrambi dal Consigliere più anziano d'età presente. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. La nomina o la revoca delle nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio, mentre qualsiasi altra decisione del Consiglio è presa a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio decide la più opportuna pubblicità tra i Soci delle proprie delibere. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza da un Consigliere scelto tra i presenti. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi l'ha redatto.

Art. 13) DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Se la carica di uno o più Consiglieri diventa vacante, il Consiglio Direttivo deve procedere alla propria integrazione cooptando come Consiglieri altri Soci eleggibili alle cariche sociali. Le cariche vacanti devono essere innanzitutto proposte ai Soci candidati Consiglieri non eletti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo, con precedenza per i Soci più votati. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea successiva, nel corso della quale i Consiglieri ad integrazione del Consiglio Direttivo verranno designati dai Soci mediante votazione. I Consiglieri eletti ad integrazione di un Consiglio Direttivo durano in carica fino alla sua scadenza.

Il Consigliere assente per più di tre volte senza valido motivo dalle riunioni del Consiglio potrà, con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri, essere deferito al Collegio dei Probiviri, che potrà deciderne la decadenza dalla carica.

Art. 14) IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE:

Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Se la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio Direttivo deve nominare entro trenta giorni un nuovo Presidente.

Art. 15) IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE:

Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato, ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di vacanza od indisponibilità. Se la carica di Vice Presidente diventa vacante, il Consiglio Direttivo deve nominare entro trenta giorni un nuovo Vice Presidente.

Art. 16) IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE:

Il Segretario dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile. Il Segretario svolge le funzioni esecutive affidategli dal Consiglio Direttivo, e quelle previste dal Regolamento allo Statuto. Se la Carica di Segretario diventa vacante, il Consiglio Direttivo deve nominare entro trenta giorni un nuovo Segretario.

Art. 17) IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE:

Il Tesoriere dell'Associazione esegue tutte le delibere del Consiglio Direttivo di carattere amministrativo e finanziario, provvede alle incombenze contabili e fiscali dell'Associazione, adempiendo ai relativi obblighi. A fine anno sociale sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione il consuntivo finanziario. Se la carica di Tesoriere diventa vacante, il Consiglio Direttivo deve nominare entro trenta giorni un nuovo Tesoriere.

Art. 18) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

Il Collegio dei Probiviri è eletto fra i Soci dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi nominano tra loro il Presidente del Collegio. Tutti i componenti sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con votazione a scrutinio segreto

Se la carica di un membro effettivo diventa vacante, subentra come effettivo il membro supplente più anziano per età.

Alla prima Assemblea successiva devono essere eletti nuovi membri del Collegio dei Probiviri per reintegrare la sua normale composizione di tre effettivi e due supplenti. Se i membri del Collegio sono divenuti meno di tre, l'Assemblea per la reintegrazione della normale composizione del Collegio deve essere convocata entro 60 giorni dal verificarsi dell'insufficienza numerica. I membri eletti ad integrazione di un Collegio dei Probiviri durano in carica fino alla sua scadenza. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra nell'ambito dell'Associazione.

Art. 19) FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo, e funge da giudice PRO BONO ET AEQUO nelle vertenze insorte nell'ambito dell'attività dell'Associazione, tra Soci e Consiglio Direttivo, in seno al Consiglio stesso, o, se i Soci lo richiedono, in quelle tra Soci.

Il Collegio dei Probiviri può prendere provvedimenti disciplinari quali l'ammonizione, la censura, la sospensione e l'espulsione del Socio, e la revoca della carica di Consigliere. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere motivate, previo invito alle parti interessate ad esporre le loro ragioni o in un'audizione o in una memoria scritta.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo motivato all'Assemblea da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea deve essere tenuta in seduta straordinaria entro trenta giorni dal deposito del reclamo presso il Segretario. L'Assemblea decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il Collegio dei Probiviri controlla anche la gestione amministrativa dell'Associazione e riferisce all'Assemblea dei Soci sui bilanci consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dell'Associazione è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa a ciascuno dei Probiviri.

Ciascuno dei Probiviri può essere invitato alle sedute del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

PER IL SOLO FATTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE E DELLA CONSEGUENTE ACCETTAZIONE DEL PRESENTE STATUTO I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE RINUNCIANO ALLA COMPETENZA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA PER TUTTO CIO' CHE IL PRESENTE ARTICOLO DEMANDA ALLA COMPETENZA DEI PROBIVIRI.

Art. 20) RIUNIONI E DELIBERE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Suo Presidente, o lo richieda uno dei Suoi membri, oppure qualsiasi Socio presenti istanza di convocazione del Collegio scritta e motivata al

Segretario dell'Associazione, che deve trasmetterla entro 7 giorni al Presidente del Collegio certificando la data di ricezione dell'istanza.

Il Presidente del Collegio convoca direttamente i Probiviri, comunicando loro l'ordine del giorno e trasmettendo copia dei documenti relativi. La riunione del Collegio dei Probiviri è regolarmente costituita con la presenza di tre componenti tra effettivi e supplenti ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano d'età.

Le delibere d'espulsione di un Socio e della revoca della carica di Consigliere devono essere prese all'unanimità, tutte le altre delibere a maggioranza assoluta. Di ogni riunione del Collegio dei Probiviri deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i membri presenti alla riunione e conservato agli atti del Collegio dei Probiviri a cura del Presidente in carica.

Gli atti del Collegio dei Probiviri non sono pubblici.

Il Collegio può dare alle proprie decisioni la pubblicità tra i Soci che ritiene più opportuna, oltre alla loro comunicazione ai Soci interessati.

Art. 21) SCIOGLIMENTO

A) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci aventi diritto di voto esprimenti

solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta della convocazione dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci aventi diritto di voto esprimenti solo voto personale con esclusione delle deleghe.

B) L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

C) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

D) Agli effetti di cui sopra, non verrà considerata delibera di scioglimento, l'eventuale delibera di scioglimento che venisse assunta in funzione di una fusione con altre Associazioni mediante costituzione di nuova Associazione.

Art. 22)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela cui l'associazione è affiliata.

Gravedona ed Uniti, 7 aprile 2018